



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 112 del 26 novembre 2010

Di iniziativa dei Consiglieri:

L. Abate – O. Tarzia – I. Rauti

Oggetto:

Iniziativa a tutela della sicurezza domestica

PROPOSTA DI LEGGE

Di iniziativa dei Consiglieri:

On.le Luigi Abate *Luigi Abate*

On.le Olimpia Tarzia *Olimpia Tarzia*
S. Robello Rontu

OGGETTO:

“Iniziativa a tutela della sicurezza domestica”

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiarata formalmente ricevibile

Assegnata all'2^a Commissione *14.12.6°*

Roma 26 NOV. 2010

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula Commissioni

(Dott. Onorato Orticeo)

PROPOSTA DI LEGGE
"INIZIATIVE A TUTELA DELLA SICUREZZA DOMESTICA"
di iniziativa dei Consiglieri
Luigi Abate e Olimpia Tarzia


RELAZIONE

Quello degli incidenti domestici è un problema che si tende a sottovalutare e minimizzare nella sua entità.

La casa è considerata da sempre il luogo che protegge, che scherma dai pericoli provenienti dal mondo esterno; non ci si rende conto molto spesso di quanti siano gli inconvenienti che possono verificarsi tra le mura domestiche. Le cause degli incidenti sono molteplici e spesso interagiscono tra loro. Tra le cause principali c'è proprio la mancata percezione del rischio dovuta anche ad una carente informazione ed ad un contenuto interesse mostrato dal Legislatore nella promozione della cultura della sicurezza.

Dunque è necessario arrivare a riconoscere il pericolo per poter ridurre i rischi: in casa come in strada o al lavoro esistono precisi comportamenti da tenere e il fatto che nessuno li imponga non significa che debbano essere ignorati. Tra gli incidenti più comuni troviamo le cadute, gli urti, i tagli, le ustioni e le folgorazioni elettriche, che possono provocare danni più o meno gravi a seconda dei casi. Prendere coscienza dei rischi legati alla carenza di sicurezza all'interno delle proprie abitazioni equivale, quindi, semplicemente a vivere l'abitazione con maggiore consapevolezza, prendendo le dovute precauzioni.

Nell'ambito dell'indagine Multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" condotta nel 1999, l'Istat ha raccolto una serie di informazioni sul tema degli incidenti che colpiscono gli individui all'interno delle mura domestiche. Le persone che hanno dichiarato di essere state coinvolte, negli ultimi 3 mesi del 1999, in almeno un incidente domestico sono state circa 762.000 (il 13,3% degli italiani) e tra queste il 12,4% ha riferito di avere subito più di un incidente. In complesso gli incidenti sono ammontati a 918 mila. Riportando i dati ai 12 mesi, si è stimato che nel corso dell'anno 1999 sono state 3 milioni e 48 mila le persone colpite da questo tipo di eventi (il 53,2% della

 1

popolazione), per un totale di ben 3 milioni e 672 mila incidenti. In questa stessa indagine è emerso che il luogo più pericoloso all'interno dell'abitazione è la cucina.

Secondo il "Rapporto Italia 2010" pubblicato da Eurispes (fonte scientificamente attendibile, se si considera che il Rapporto Italia è alla sua 22ma edizione e che l'Istituto è fra i principali in Italia che operano nel campo della ricerca politica, economica e sociale) ogni anno nel nostro Paese, a causa di incidenti domestici, si recano al pronto Soccorso 1 milione e 700.000 italiani (dati relativi al biennio 2005- 2006). Più di 130.000 persone vengono ricoverate, 7.000 muoiono. Il fenomeno degli incidenti domestici è quindi capillarmente diffuso ed ha profili di impressionante gravità. Certo è che la caduta di un aereo o il verificarsi di un grave incidente sul lavoro, con la morte di uno o più addetti " fa notizia" e tali accadimenti diventano lo spunto per sostenere l'interesse della comunicazione mediatica.

Diversamente si constata una indifferenza generalizzata da parte degli organi di informazione, a meno che le conseguenze dell'incidente domestico determinino decessi di una o più persone appartenenti al nucleo familiare o ad altre persone.

È importante, al riguardo, rilevare che la piaga degli infortuni domestici comporta tra l'altro un impatto rilevante sulla spesa sanitaria con costi che vanno dalle medicazioni da pronto soccorso ai ricoveri di media/lunga degenza per patologie avanzate di danno fisico. A queste spese, di per sè ragguardevoli, vanno poi aggiunti i costi sociali dovuti al momentaneo fermo lavorativo dell'infortunato ed anche le spese che devono essere sostenute per ripristinare le condizioni di vivibilità degli ambienti abitativi interessati da incendi, da allagamenti, da scoppi ed esplosioni o da collassi strutturali dovuti a comportamenti umani imprudenti o omissivi delle corrette regole del vivere in ambienti sicuri.

Il principale testo normativo di riferimento tuttora in vigore nell'ambito della sicurezza all'interno delle abitazioni domestiche è costituito dalla legge nazionale n. 493 del 1999. All'articolo 1 di questa legge è scritto "La presente legge *promuove* iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di *civile* abitazione e l'istituzione di una forma *assicurativa* contro il rischio infortunistico *derivante* dal *lavoro svolto* in ambito domestico."

La responsabilità dell'azione preventiva è affidata al Servizio Sanitario Nazionale, il quale in particolare *deve* adoperarsi per:



a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la *valutazione* dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unità *operative* tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza. All'articolo 6 è detto esplicitamente che "lo Stato riconosce e tutela il *lavoro svolto* in ambito domestico, affermandone il *valore* sociale ed economico connesso agli indiscutibili *vantaggi* che da tale *attività* trae l'intera *collettività*. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico".

All'articolo 7 viene quindi istituito l'obbligo di assicurazione per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in *via esclusiva attività* di *lavoro* in ambito domestico.

L'assicurazione comprende i casi di infortunio *avvenuti* nell'ambito domestico e dai quali sia *derivata* una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. Per le persone che dovessero riportare questo tipo di infortunio è previsto un premio assicurativo, fissato in lire 25 milioni annue, erogato dall'INAIL e a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;
- appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.

Lo Stato, quindi, come si evince da quanto sopra riportato, si occupa fondamentalmente di risarcire le persone che vivono in casa e che svolgono la propria attività lavorativa all'interno delle mura domestiche, riconoscendo loro un premio assicurativo in caso di infortunio grave. Tale sistema di operare da parte delle strutture istituzionali, oggi mostra tutta la sua anacronisticità e cozza ideologicamente, nell'attuale



contesto socio-politico-culturale con i moderni concetti di 'sicurezza partecipata' da tutte le persone che da essa ne traggono i benefici.

Sicurezza che deve essere conseguita tramite modelli operativi del tipo più prestazionali che prescrittivi.


Dispiace, quindi, dover constatare che a fronte della criticità e dell'entità della problematica legata agli infortuni domestici, storicamente ben poco sia stato fatto in tema di prevenzione, sia in base ad una capziosa ed opportunistica interpretazione data dalle pubbliche amministrazioni del principio costituzionale (art.14) che riconosce l'inviolabilità dell'abitazione, e che nella pratica si è tradotta in un atteggiamento di sostanziale disinteresse da parte dello Stato nei confronti del tema della sicurezza domestica; sia perché, nell'organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e nei percorsi formativi dei relativi operatori, non è stata quasi mai prevista un'attività mirata per questi importanti aspetti della salute pubblica.

Di fronte alla dimensione del fenomeno e volendo comunque far salva l'inviolabilità della privacy domestica, si devono tuttavia mettere in atto azioni preventive e protettive, che vanno dall'informazione alla diffusione di una cultura della sicurezza nelle scuole, alla cultura degli operatori dell'ambito sociale e sanitario che assistono e prendono in carico i soggetti con maggior fragilità, oltre che alla collaborazione tra pubblico e privato, nel garantire la sicurezza intrinseca delle abitazioni. Ma tale sicurezza non si può conseguire se alle attività di informazione non si dà seguito, alla stregua di quanto per legge si è tenuti a fare in modo organico e strutturato negli ambienti tradizionali di lavoro, ad una scrupolosa e competente valutazione dei fattori di rischio per la sicurezza delle persone, per la salubrità degli ambienti e per gli aspetti organizzativi presenti negli ambienti domestici.

Valutazioni che creano i presupposti per porre in essere le necessarie misure di mitigazione del rischio, sia mediante interventi mirati di prevenzione finalizzati alla riduzione del numero degli eventi di danno e sia mediante interventi di protezione, attiva e passiva, che circoscrivano le conseguenze di danno al livello di "accettabilità sociale".

Da queste considerazioni nasce la proposta di legge in oggetto.

La Regione Lazio, grazie alle misure previste nella suddetta proposta di legge, desidera superare il principio dell'assistenza e del sostegno a posteriori, ovvero a danno avvenuto, mirando alla tutela del cittadino, in primis sotto il profilo della prevenzione. Pertanto le finalità di questo provvedimento legislativo sono quelle di:



- indirizzare il singolo cittadino, i nuclei familiari e i condomini verso un concetto di sicurezza consapevole e partecipata.
- supportare le persone nell'elaborazione di un documento (preventivamente predisposto dalla Regione) che accerti i fattori di rischio ed individui le conseguenti misure di mitigazione.
- pianificare incontri formativi per i singoli o aggregazioni di nuclei familiari (condomini) finalizzati alla trattazione e simulazione di situazioni di pericolo per la sicurezza e per la salute delle persone
- testare le capacità individuali e collettive di autotutela nel caso si manifestassero situazioni di pericolo grave ed immediato che minacciano uno o più individui.

Per il raggiungimento di questi obiettivi è prevista l'istituzione di una struttura operativa che faccia capo alla Direzione Regionale di Protezione Civile, che dovrebbe essere rinominata 'Direzione Regionale di Prevenzione e Protezione Civile'.


Tale Direzione, composta da Operatori per la Sicurezza (di seguito OPS), ha il compito di intervenire, con le finalità anzidette, prima che il danno alle persone, ai loro beni ed all'ambiente sia irrimediabilmente arrecato.

Più nello specifico, le misure di mitigazione dei rischi adottate e l'assistenza fornita dagli OPS offrono un contributo di ampia valenza sociale-sanitaria oltre che un valido strumento di contenimento della spesa sanitaria e dei costi sociali conseguenti gli infortuni nell'ambiente domestico sul territorio regionale.

Conseguentemente, tra le finalità della legge, c'è quella di far acquisire in particolare alle seguenti categorie di soggetti (giovani coppie di genitori, anziani non autosufficienti o che vivono da soli, persone con disabilità) comportamenti idonei alla prevenzione degli incidenti.

L'intento della legge è inoltre quello di aprire un canale con gli istituti assicurativi privati, prevedendo l'istituzione di polizze assicurative, a livello familiare o condominiale. Tali polizze saranno ponderate sulla base delle condizioni residuali del rischio in cui versa una particolare unità abitativa (o un condominio) a seguito dell'attuazione delle misure di mitigazione del rischio stesso, indicate dal "Documento della Sicurezza negli ambienti domestici".

Già oggi è possibile naturalmente, per chi lo desidera, stipulare una polizza assicurativa che metta l'utente al riparo dagli incidenti e dagli infortuni che possono verificarsi all'interno della propria abitazione. Tuttavia questa prassi assicurativa si basa su indicatori relativi al numero di infortuni domestici su scala nazionale e non su



parametri che possano, invece, indicare il livello di messa in sicurezza della propria abitazione. Pertanto, prendendo ad esempio le polizze stipulate sulle opere d'arte, si può constatare che il loro valore si basa non solo sull'importanza dell'opera, ma anche sulle effettive misure di sicurezza adottate per proteggerle.

Allo stesso modo, l'intento di questa proposta di legge è quello di responsabilizzare e indirizzare le compagnie assicurative verso la stipula di polizze che tengano conto anche del livello di sicurezza in cui versano realmente le diverse unità abitative.

In questo le assicurazioni potranno giovare dell'ausilio della Regione Lazio che, grazie all'Attestato di Rischio Domestico (ARD), sarà responsabile in primis della attribuzione di una determinata classe di rischio ad una dimora. La legge quindi, in sintesi, si propone di:

- Educare alla sicurezza

- attraverso percorsi informativi articolati in attività dirette a fornire le conoscenze utili alla identificazioni , alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambienti domestici;
- attraverso percorsi formativi articolati in attività dirette a trasferire ai nuclei familiari conoscenze e procedure utili allo svolgimento in sicurezza delle attività, nessuna esclusa, che caratterizzano la vita domestica.

- Aiutare i cittadini, tramite strutture di sostegno opportunamente professionalizzate a cura della Regione Lazio, ad elaborare un documento che racchiuda la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute negli ambienti domestici, ed a redigere, secondo una gradualità temporale, le misure di mitigazione ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e di salubrità ambientale.

Condizioni finali che attraverso l'acquisizione dell' "Attestato di rischio domestico residuale" consentiranno ad ogni singola unità abitativa o condominiale a rinegoziare il premio da pagare per polizze assicurative afferenti incidenti ed infortuni in ambienti domestici.

- Formare, e collaborare nelle fasi delle simulazioni degli eventi di danno provenienti dall'interno o dall'esterno dell'ambiente domestico, la cittadinanza per eseguire le migliori pratiche di autotutela da porre in essere nei momenti in cui si trova ad affrontare emergenze di vari tipo (infortuni, incendi, alluvioni, minaccia armata, sisma, allagamenti, scoppi ed esplosioni confinanti e non, ecc).




- Intervenire per sanare ed assistere, in via diretta ed immediata, le situazioni maggiormente a rischio in cui sono coinvolte in generale le persone più deboli e più bisognosi di tutela (anziani e minori)

- Operare insieme alle compagnie assicuratrici perché si diffonda l'onesta pratica dell'assicurazione contro gli incidenti ed infortuni domestici e condominiali a costi e guadagni equi per entrambi ed in ogni caso modulati con il sistema del "premio variabile" in funzione delle concrete condizioni di sicurezza in cui versa l'unità abitativa o condominiali durante le fasi temporali del miglioramento dei livelli di sicurezza e di salubrità ambientale.

- Ridurre in modo significativo i costi dell'assistenza sanitaria, i costi del "mancato lavoro" ed i costi individuali e collettivi da sopportare per i ripristini ambientali; agendo sia sulla drastica riduzione degli eventi di danno mediante azioni di prevenzione e sia contenendo a livelli di accettabilità sociale le conseguenze di danno che gravano direttamente sulla sicurezza e salute del cittadino ed indirettamente sulla collettività e sull'ambiente mediante azioni di protezione

- Intervenire per sanare in via diretta e immediata le situazioni maggiormente a rischio in cui sono coinvolte in generale le persone più deboli e più bisognose di tutela (anziani e minori),

- Operare insieme alle compagnie assicurative perché si diffonda la pratica dell'assicurazione contro gli infortuni domestici a costi equi e in ogni caso rapportati alle concrete condizioni di sicurezza in cui versa l'unità abitativa.



7

ARTICOLO 1 (Finalità)

La Regione


1. attua le misure previste dalla presente legge al fine di prevenire il rischio di incidenti all'interno dell'ambiente domestico e di mitigare le conseguenze attraverso interventi di protezione individuali e collettivi.
2. svolge un ruolo fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura della sicurezza.
3. tutela in particolar modo i nuclei familiari che soffrono particolari situazioni di disagio, ovvero famiglie con presenza di anziani, anziani soli, presenza di minori, presenza di figli e/o soggetti portatori di handicap.
4. istituisce l' "Area Prevenzione rischio incidenti domestici" con la responsabilità di coordinare i diversi soggetti partecipi delle iniziative previste dalla presente legge.



ARTICOLO 2

(Formazione degli Operatori Per la Sicurezza, OPS)


1. la Regione, al fine di tutelare la sicurezza negli ambienti domestici, si avvale dei Operatori Per la Sicurezza, da ora in poi indicati con OPS).
2. l'Area "Prevenzione rischio incidenti domestici" incardinata nella Direzione Regionale di Prevenzione e Protezione Civile determina le modalità, i tempi, i contenuti formativi e i luoghi in cui si tengono i corsi di formazione dei candidati a svolgere la mansione di OPS.
3. Ogni anno possono essere ammessi ai corsi di formazione non oltre 400 candidati. I criteri di selezione dei candidati sono determinati dall'Area Prevenzione rischio incidenti domestici", di concerto con l'Assessorato Lavoro e Formazione ed indicati nel bando di iscrizione ai corsi. L'attività di formazione sarà gestita direttamente dalla Regione ovvero da Enti pubblici e/o privati da essa delegati.
4. L'Albo degli OPS è conservato presso i locali dell'Area preposta. La versione aggiornata dell'Albo è pubblicata, anche sul sito web, entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli operatori OPS saranno dislocati sul territorio regionale in funzione dell'indice demografico provinciale.
5. Possono presentare domanda di iscrizione ai corsi di formazione per OPS tutti i cittadini di età compresa tra i 21 e i 50 anni. Alla fine dei corsi e dopo il superamento di una prova finale, la Regione riconosce ai candidati risultati idonei la qualifica di Operatore Per la Sicurezza.
6. La qualifica di OPS non dà adito a retribuzione. La Giunta determina un compenso forfaitario da riconoscere ad ogni OPS a titolo di rimborso spese per ogni singolo sopralluogo effettuato o procedimento eseguito che richieda più di un sopralluogo.
7. Ogni candidato risultato idoneo è considerato iscritto all'Albo degli OPS a partire dal 30esimo giorno successivo alla data del conseguimento dell'idoneità di cui al comma 5 del presente articolo.



8. Ogni iscritto all'Albo può chiedere di essere cancellato dal medesimo, a seguito di apposita domanda, entro 30 giorni a decorrere dalla richiesta di cancellazione.

9. La qualifica di OPS è persa d'ufficio:
 - a. a seguito di provvedimento dell'Amministrazione regionale per comprovate circostanze che hanno dimostrato la inidoneità del OPS nell'espletamento delle sue funzioni e per tutte le cause di interdizione dai pubblici uffici previste dalla legge ;
 - b. al compimento del 65mo anno di età
 - c. mortis causa

10. l'attività di prevenzione svolta dagli OPS non comporta alcun costo per il cittadino.
11. l'attività di protezione e di assistenza prestata dagli OPS non comporta alcun costo per i fruitori del servizio (unità familiari, condomini, diversamente abili ecc...)
12. la regione nomina un Dirigente responsabile dell'"Area prevenzione rischi incidenti domestici". Spetta a tale Dirigente adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del dlgs. 81/2008 per quanto concerne la materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro degli OPS.




10

ARTICOLO 3


(Modalità di intervento regionale)

1. La Regione interviene mediante gli OPS ogni qualvolta un privato ne faccia richiesta, al fine di verificare le condizioni di sicurezza di un ambiente domestico.
2. Nel soddisfare le richieste pervenute, la Regione in forma strettamente riservata e controllata invia gli OPS primariamente verso i soggetti di seguito indicati, costituendo detta lista anche ordine di priorità:
 - a. famiglie composte da uno o entrambi i coniugi avente età uguale o superiore ad anni 65;
 - b. famiglie con uno o più figli a carico;
 - c. famiglie con portatori di handicap;
 - d. persone single aventi età uguale o superiore ad anni 65;
3. gli OPS, al termine dei sopralluoghi, rilasciano al richiedente un Attestato di Rischio Domestico, di seguito ARD, (Documento di valutazione dei rischi domestici),
4. L'Attestato è sempre collegato ad una determinata unità abitativa. I parametri con cui è redatto l'ARD sono determinati dall'Area di riferimento secondo criteri stabiliti da una apposita commissione tecnica formata da tecnici ed esperti nel campo della sicurezza in ambiti lavorativi e domestici.
5. i dimoranti, dopo l'esecuzione degli interventi di mitigazione che portano l'ambiente domestico a possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza ambientali, tramite autocertificazione giurata, ovvero a seguito di sopralluogo richiesto ed effettuato dall' OPS, possono richiedere ed ottenere da parte della Regione il Certificato di Rischio Domestico Accettabile, di seguito CRDA.
6. Per le abitazioni che risultino al di sotto dei requisiti essenziali di sicurezza la Regione provvede, con il consenso dei dimoranti, in casi particolari o contribuisce di norma all'erogazione di un contributo economico ovvero a far realizzare gli interventi necessari al raggiungimento di detti requisiti essenziali (livello residuale di rischio sociale accettabile).



11

7. gli interventi forniti dalla Regione sono erogati, nei limiti delle disponibilità finanziarie impegnate annualmente dalla Giunta, secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2 del presente articolo e vengono pubblicati con periodicità semestrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
8. la Commissione speciale 'Sicurezza sui luoghi di lavoro e protezione civile', istituita presso il Consiglio Regionale del Lazio, svolge un'attività di consulenza e controllo sull'attività svolta dall'Area Prevenzione rischio incidenti domestici'. La stessa Commissione attraverso l'istituto delle audizioni monitora i benefici sociali conseguenti l'istituzione della suddetta Area e suggerisce alla Giunta Regionale ulteriori azioni di ottimizzazione del servizio svolto dagli OPS.
9. I dimoranti in possesso di certificazione CRDA possono ristipulare con gli istituti assicurativi privati delle polizze ponderate sulla base della classe di rischio in cui è riconosciuta l'abitazione in oggetto, impegnandosi a monitorare nel tempo i livelli di sicurezza conseguiti.
10. La Direzione regionale aggiorna annualmente l'elenco degli istituti assicurativi che si avvalgono del certificato CRDA nella definizione delle proprie polizze assicurative.




12

ARTICOLO 4

(Attività complementari svolte dagli OPS e dall' "Area Prevenzione rischio incidenti domestici")

1. La Regione interviene con le modalità previste dal comma 1 dell'art.3 e con le priorità di cui al comma 2 del medesimo articolo per ottemperare alle richieste che pervengono da unità condominiali.
2. l'area preposta all'attività sociale di mitigazione dei rischi domestici invia uno o più OPS in funzione della complessità del sito condominiale, per lo svolgimento degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art.3.
3. il condominio può agire come soggetto unico per dare corso al comma 5 dell'art.3 e fruire dei benefici previsti dai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
4. la struttura degli OPS intrattiene costanti rapporti di interazione con le Asl, i medici di base, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, le strutture di soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco), per segnalare qualsiasi situazione anomala di settore, di competenza dello specifico Ente che rivesta carattere di urgenza e/o di opportunità sociale (igienico – sanitario – strutturale -ambientale) a seguito di sopralluoghi effettuati e previo assenso dei dimoranti ai sensi della normativa sulla privacy.
5. verificandosi una delle condizioni di cui al comma precedente del presente articolo, la struttura può impegnare più unità di OPS per l'assistenza e la collaborazione richiesta dal caso specifico. (A puro titolo indicativo e non esaustivo si possono prevedere i seguenti casi:
 - simulazioni di piani di emergenza condominiali
 - partecipazione a processi formativi e informativi sui temi della sicurezza in ambito scolastico o volontaristico.
 - supporto assistenziale/sanitario per anziani, minori, persone con disabilità o non autosufficienti, erogato dalla Asl di competenza territoriale, dalle associazioni di volontariato, da enti pubblici e organizzazioni non profit.



ARTICOLO 5
(Norme transitorie e finali)

1. Entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta istituisce presso la Direzione Regionale di Prevenzione e Protezione civile l'Area "Prevenzione rischio incidenti domestici" allo scopo di coordinare i diversi soggetti previsti dalla legge.
2. Entro 6 mesi dalla costituzione, detta Area provvede a determinare le modalità di iscrizione all'Albo dei Operatori Per la Sicurezza, pubblica il bando di ammissione ai corsi, e redige, grazie all'ausilio di una apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 3 c. 4, i documenti di valutazione dei rischi, l'Attestato di Rischio Domestico (ARD) e il Certificato di Rischio Domestico Accettabile (CRDA).
3. Entro 6 mesi dall'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 dell'art.2, l'Area provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per i candidati che avranno presentato domanda e che saranno risultati idonei, nei limiti di posti di cui all'art. 2 comma 3.
4. Contestualmente, l'Area provvede a rendere pubbliche ai cittadini le modalità di richiesta di intervento dei Operatori Per la Sicurezza e comunica ai principali istituti assicurativi quali sono i requisiti di sicurezza domestica residuale che consentano il rilascio del CRDA; ciò al fine di stipulare con ciascun Istituto apposita convenzione relativa alla singola unità abitativa o al complesso condominiale.
5. Entro 30 gg dall'espletamento dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art.2, la Regione invia i primi Operatori Per la Sicurezza nelle abitazioni per le quali è stata accettata la domanda di intervento.



14

ARTICOLO 6

(Copertura finanziaria)

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito, nell'ambito della UPB E47, il Fondo per la tutela della sicurezza domestica, alla cui copertura si provvede annualmente con legge di bilancio



15